

Tutela professioni ordinistiche per attività espletate per conto di committenti privati o imprese

25 Febbraio 2019

Il 18 dicembre 2018 è entrata in vigore la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018) con la quale è stato introdotto l'articolo 7 bis "Tutela delle professioni ordinistiche per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale" nella Legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19 "Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche".

Quest'ultimo articolo ha creato non pochi problemi applicativi da parte dei comuni piemontesi e conseguenti disagi alle Imprese, in quanto esso dispone che le istanze autorizzative previste dalle norme e dai regolamenti regionali, della Città Metropolitana di Torino e comunali, presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, devono essere corredate anche dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal committente e dell'autodichiarazione del professionista medesimo attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

Tale autodichiarazione deve essere redatta secondo il modello elaborato dalla Giunta regionale e approvato con apposita deliberazione. La mancata presentazione del modello comporta la sospensione del procedimento amministrativo e costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'integrazione della stessa.

Seppur da una prima lettura si sia ravvisato il campo di esclusione delle norme di rango nazionale dalla norma introdotta, pertanto delle pratiche edilizie presentate ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i., l'ANCE Piemonte ha comunque ravvisato la necessità di fugare ogni dubbio interpretativo e, pertanto, ostativo alla presentazione delle istanze edilizie, confrontandosi con gli uffici legislativi regionali, anche al fine di apprendere il da farsi fintanto che la Giunta non approvi il modello dell'autocertificazione nei casi di istanze riferite a leggi regionali.

Il Settore giuridico legislativo della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, nell'espressione del parere a noi trasmesso, e allegato alla presente, ha confermato che la norma regionale di cui all'articolo 7 bis "(...) riferendosi esclusivamente alle richieste di autorizzazione o alle istanze ad intervento diretto previste da **norme o regolamenti regionali**, della Città Metropolitana di Torino e comunali **esclude espressamente dal suo ambito di applicazione tutte le altre tipologie disciplinate da altre fonti normative (statali, comunitarie, etc...) (...)**"

Ha inoltre precisato che la norma non trova immediata applicazione in quanto si è in assenza del

modello di auto dichiarazione del/dei professionisti redattori o sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

35167-Parere 18 2 2019.pdf [Apri](#)